

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ARTENA
(Provincia di Roma)

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE**

Indice

Premessa

- Art. 1 Recepimento della premessa
- Art. 2 Finalità del contratto
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto del contratto
- Art. 5 Corrispettivo
- Art. 6 Clausola sociale
- Art. 7 Obblighi generali del Comune e del concessionario
- Art. 8 Obblighi particolari del Comune
- Art. 9 Obblighi particolari del concessionario
- Art. 10 Carattere del servizio
- Art. 11 Riservatezza dei dati sensibili
- Art. 12 Controllo del servizio
- Art. 13 Divieto di cessione del contratto
- Art. 14 Personale e vestiario
- Art. 15 Responsabilità
- Art. 16 Cauzione definitiva
- Art. 17 Penali
- Art. 18 Decadenza dall'affidamento e Risoluzione del contratto
- Art. 19 Tracciabilità e antimafia
- Art. 20 Controversie e foro competente
- Art. 21 Registrazione
- Art. 22 Disposizioni finali

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemila _____, alle ore _____ (____) del giorno _____, del mese di _____, nella casa comunale di Artena, dinanzi a me, Dott.ssa Simona Cipollini, Segretario Generale, Ufficiale rogante abilitato a ricevere i contratti del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera e), del T.U. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono personalmente comparsi:

la signora Lanna Orsola, nata ad Artena il 5/4/1956, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 2, domiciliata per le funzioni nella sede comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F.02311370585 e P.IVA 01041771005 - in esecuzione di decreto del Sindaco n. ____ del ____/____/____,

e

_____, con sede in _____, in persona del _____ [●] nato a [●] il [●], in virtù dei poteri attribuitigli con [●] del [●] (il Concessionario), che accetta

Il **Comune** e il **Concessionario** potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Premesso che

- (a) il Comune è titolare del servizio farmaceutico attualmente gestito dalla GE.SE,FARMA in Liquidazione nei locali ubicati in _____;
- (b) con Delibera di Consiglio n. ____ del ____ 2016, il Comune ha approvato gli indirizzi nella riorganizzazione del servizio di farmaceutico stabilendo di scegliere quale modulo gestorio la concessione a terzi e indicando:
- i. criterio per la scelta del concessionario sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - ii. durata della concessione stabilita in un massimo di anni 7 (sette);
 - iii. individuazione, a mezzo di apposita stima economica, di un canone annuo per la durata di un massimo di anni 7 (sette) da sottoporre a rialzo;
 - iv. l'offerta del futuro concessionario dovrà prevedere una "una tantum" iniziale da corrispondersi al momento della stipula del contratto;
 - v. assicurare la permanenza della sede di esercizio dell'attività nel Comune di Artena negli attuali locali della GE.SE. Farma in Liquidazione s.r.l. o comunque nella stessa zona, demandando al concessionario medesimo l'onere degli investimenti in arredi ed attrezzature necessarie nella fase di avvio della farmacia anche mediante l'acquisto degli stessi dall'attuale gestore;
 - vi. garantire il personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, nei limiti e nelle forma sopra indicate, prevedendo negli atti di gara la c.d. clausola sociale;
 - vii. dare atto che la titolarità della licenza di farmacia, anche a seguito dell'affidamento in concessione, rimarrà in capo al Comune;

- (c) in attuazione delle suindicate linee di indirizzo consiliari, con determina a contrarre n. 490 del 21/12/2016 il Comune di Artena ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, 2° comma, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione per la durata di anni sette della farmacia comunale ubicata in Artena alla via _____ oggi gestita dalla GE.SE.FARMA s.r.l. in Liquidazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- (d) all'esito della suddetta procedura di gara [●] è stato selezionato quale concessionario del servizio;
- (e). il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio nel seguito trattato;
- (f). il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali) previo accordo tra il Comune e il Concessionario, nel rispetto dei limiti di legge.
- (g). La parte che intende attivare tale facoltà, dovrà inoltrare formale proposta all'altra parte, la quale dovrà mettere in evidenza i seguenti elementi:
- motivazione della richiesta ed esposizione dei contenuti;
 - benefici ottenibili dalla collettività;
 - aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
 - i tempi di attivazione suggeriti;
 - quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituitesi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Recepimento della premessa)

- 1) Le premesse sono parte integranti ed inscindibili del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.

Art. 2

(Finalità del contratto)

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune e il concessionario, circa il servizio affidato a quest'ultima a seguito di procedura di gara, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale del concessionario e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza servita.
- 2) Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali il concessionario dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio.

Art. 3

(Durata)

- 1) La durata del presente contratto è pari ad anni 7 (sette) a decorrere dalla stipula del presente contratto di servizio.
- 2) E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo e/o proroga del servizio successivamente alla scadenza dello stesso.
- 3) L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, successivamente alla scadenza del contratto di servizio, di disporre una proroga agli stessi patti e condizioni della presente gara, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto affidatario, e comunque per un periodo non eccedente un semestre

Art. 4

(Oggetto del contratto)

- 1) Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di gestione farmaceutica pubblica al dettaglio presso i locali _____.
- 2) Nell'ambito dei propri compiti il concessionario provvede: alla dispensazione ed alla distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti omeopatici, di erboristeria e prodotti per l'infanzia, nonché quelli per l'igiene personale; alla fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici.
- 3) Il concessionario si obbliga altresì a garantire i servizi aggiuntivi e migliorativi come da offerta tecnica presentata in sede di gara.
Nello specifico: _____.
- 4) Il Comune resta il titolare dell'esercizio del servizio (autorizzazione farmaceutica), mentre al concessionario spetta la gestione dello stesso per il tramite dell'azienda commerciale connessa al servizio.
- 5) Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente contratto, purché attinenti o connessi o complementari con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 5

(Corrispettivo)

- 1) Come previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune i seguenti corrispettivi:
 - a) un importo fisso una tantum pari ad euro € 50.000,00 (cinquantamila./00). Il suddetto importo viene corrisposto al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto;
 - b) un canone annuo rivalutabile per 7 (sette) annualità pari ad euro (...../00) oltre ad IVA di legge da corrispondere con rate anticipate semestrali entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno;
- 2) A decorrere dal 2 (secondo) anno di gestione del servizio da parte del concessionario e sino al termine della concessione, laddove i ricavi derivanti dalla gestione del servizio rispetto all'anno precedente siano aumentati, sarà dovuto al Comune la corrispondente % di aumento sul canone annuo.

- 3) Per la determinazione di questo ulteriore importo a partire dal secondo anno di gestione il concessionario dovrà trasmettere al Comune entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio la documentazione contabile attestante i ricavi nell'anno di gestione di riferimento.
- 4) Il canone di concessione è soggetto a annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.

Art. 6

(Clausola sociale)

- 1) Il concessionario si impegna ad assumere le n. 4 unità in servizio presso la GE.SE.FARMA s.r.l. in Liquidazione, che oggi gestisce il servizio farmaceutico per conto del Comune di Artena. Il tutto nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio e a condizione che il numero e la qualifica delle suindicate unità siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative del concessionario, conformemente a quanto stabilito dal CCNL di riferimento.

Art. 7

(Obblighi generali del Comune e del concessionario)

- 1) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte del concessionario.
- 2) Nell'ambito del servizio in esame, il Comune è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni proprie del titolare dell'esercizio, ed esercita le
- 3) Il concessionario si impegna, così come si impegnerà:
 - a) ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - b) a svolgere il servizio ad esso affidato con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;
 - c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

Art. 8

(Obblighi particolari del Comune)

- 1) Il Comune si impegna, in particolare :
 - a) a favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il comune e il concessionario;
 - b) a favorire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso il Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o *privacy* di legge;
 - c) a dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il concessionario modifiche ai regolamenti dell'ente che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;
 - d) a cooperare con il concessionario e, in particolare ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere ancor più agevole la corretta esecuzione del servizio.

- e) Fornire tempestivamente tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.

Art. 9

(Obblighi particolari del concessionario)

- 1) Il concessionario, pena la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 19, si obbliga:
- a. a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nella, nel presente contratto, negli atti di gara e nella vigente legislazione in materia;
 - b. a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
 - c. all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, impegnandosi altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - d. a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. In particolare si obbliga a nominare il Direttore della Farmacia nella persona di un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore, di almeno 3 (tre) anni ed avente le caratteristiche di cui all'art. 8.3 del disciplinare di gara. Il nominativo del Direttore della Farmacia andrà comunicato al Comune entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
 - e. ad assicurare la permanenza della farmacia presso l'attuale sede ubicata o in ogni caso all'interno dell'area di pertinenza individuata dal Comune di Artena;
 - f. a corrispondere al Comune l'importo "*una tantum*" di cui al precedente art. 5 entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto;
 - g. a corrispondere al Comune il canone annuale alle scadenze di cui al precedente art. 5;
 - h. a corrispondere al Comune, a partire dal secondo anno di gestione, la % variabile sul canone annuale alla ricorrenza delle condizioni di cui al precedente art. 5 comma 2;
 - i. ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevato il Comune da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
 - j. a garantire i servizi aggiuntivi e migliorativi come da offerta tecnica presentata in sede di gara. Nello specifico: _____;
- 2) Sempre il concessionario, pena l'applicazione di penali di cui al successivo art. 18, si obbliga, altresì:
- a. a garantire la regolarità del servizio;
 - b. a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
 - c. a trasmettere al Comune entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio la documentazione contabile attestante i ricavi, a partire dal primo anno di gestione;

- d. a predisporre, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto, la Carta dei servizi da sottoporsi al Comune per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del *fac-simile* per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) che comprende, tra l'altro, le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio. La Carta dovrà essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell'arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio;

Art. 10

(*Carattere del servizio*)

- 1) Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, del capitolato speciale, il Comune potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto da parte del concessionario e sostituirlo con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio del servizio di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese.

Art. 11

(*Riservatezza dei dati sensibili*)

- 1) Il concessionario garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla *privacy*), con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

Art. 12

(*Controllo del servizio*)

- 1) Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste negli atti di gara e nel presente contratto, senza che il concessionario possa eccepire nulla al riguardo.
- 2) Il Comune (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, TUSSL) può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.
- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva, ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o della *privacy* ai sensi di legge.
- 4) Il concessionario presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.
- 5) Il concessionario sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

- 6) Il Comune si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 13

(*Divieto di cessione del contratto*)

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Art. 14

(*Personale e vestiario*)

- 1) E' fatto obbligo al concessionario di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSE e s.i. e della *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003.
- 2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del concessionario di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.
- 3) Nell'espletamento dei servizi in oggetto, il concessionario sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.

Art. 15

(*Responsabilità*)

- 1) Il concessionario sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
- 2) Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti tra il concessionario ed i suoi eventuali subaffidatari, fornitori e terzi in genere
- 3) Il concessionario risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
- 4) In ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo il concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile finalizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti del concessionario nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, con massimale pari ad almeno € _____ (_____ /00)

Art. 16

(*Cauzione definitiva*)

- 1) A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto è stata costituita da parte del concessionario una cauzione definitiva di importo pari a € _____, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
- 2) La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
- 3) In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario dovrà reintegrarla sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.
- 4) La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e, quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale del Comune, e quindi, in via generale, sino a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo soggetto gestore, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune.

Art. 17

(Penali)

- 1) In caso di mancato rispetto, anche di una sola delle condizioni contenute nel presente contratto, nell'offerta presentata in sede gara ed in particolare per quelle previste al precedente art. 10 comma 2 lett. da A) a D) , il Comune provvederà alla contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R./pec, assegnando al concessionario un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.
- 2) Ne caso in cui il Concessionario non contro deduca nel termine assegnatogli oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Responsabile del Settore _____ del Comune applicherà, a titolo di penale una sanzione variabile da €. 500,00 (cinquecento/00) ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.
- 3) Decorso inutilmente il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il Comune può procedere alla decadenza dell'affidamento e alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni.
- 4) L'importo delle penali sarà sulla cauzione definitiva. In tal caso il concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta da parte del Comune, entro i 15 giorni successivi alla riscossione della medesima.

Art. 18

(Decadenza dell'affidamento e Risoluzione e del contratto)

- 1) Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza con particolare riferimento al mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art 10 comma 1 lett. da A) a J), può produrre la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta
- 2) Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso ai sensi dell'art 175 del D.Lgs. 50/2016, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.
- 3) Oltre a quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 1453 del codice civile, il Comune, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto e nel capitolato speciale ed in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;

- a) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente;
 - c) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti in sede di partecipazione alla gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune;
 - d) cessazione o liquidazione o fallimento o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;
 - e) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato;
 - f) violazione del divieto di cessione del contratto;
 - g) mancato rispetto degli ulteriori obblighi assunti in sede di gara, sulla base della offerta tecnica presentata, ;
 - h) inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.
- 4) Il concessionario diffidato, può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.
- 5) In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale al concessionario, a quest'ultimo spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto del Comune ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi al concessionario, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento

Art. 19

(Tracciabilità e antimafia)

- 1) Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dichiara il conto corrente dedicato le cui coordinate bancarie sono: _____ . Le persone delegate ad operare sul conto sono _____
- 2) Sempre ai fini della legge n. 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo alla concessione è il seguente: _____
- 3) Ai sensi del D.Lgs. legislativo n. 159/2011, artt. 67 e 76 comma 8, si prende atto che in relazione al concessionario, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base: _____ *(in alternativa: sono in corso di espletamento le richieste delle relative attestazioni e si è in attesa delle risultanze con gli effetti di cui al precedente art 16 punto 2 lett c)*
- 4) La presenza di impedimenti ai sensi del D.Lgs. legislativo n. 159/2011, anche se noti e/o sopravvenuti successivamente alla stipula è causa di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del presente contratto.
- 5) Il concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 20

(Controversie e foro competente)

- 1) Ogni controversia tra il Comune e il concessionario anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva del Giudice Ordinario. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 21

(*Registrazione*)

- 1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata con firme non autenticate, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del concessionario.

Art. 22

(*Disposizioni finali*)

- 1) Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*) C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex* artt. 1362 (*Intenzione dei contraenti*) e 1363 (*Interpretazione*)
- 4) Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.

Per i contatti :

— con il Comune :

Comune di _____

_____ (_____) Via _____ n.

_____, tel. (+39) _____, fax (+39) _____, e-mail

_____@_____, Ufficio _____.

— con il concessionario:

_____ (_____) Via _____ n.

_____, tel. (+39) _____, fax (+39)

_____, e-mail _____@_____, Ufficio

_____.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune

(_____)

Per il Concessionario

(*Il legale rappresentante*)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli :

Art. 3	Durata
Art. 4	Oggetto del contratto
Art. 5	Corrispettivo
Art. 6	Clausola sociale
Art. 7	Obblighi generali del Comune e del concessionario
Art. 8	Obblighi particolari del Comune
Art. 9	Obblighi particolari del concessionario
Art. 10	Carattere del servizio
Art. 12	Controllo del servizio
Art. 13	Divieto di cessione del contratto
Art. 14	Personale e vestiario
Art. 15	Responsabilità
Art. 16	Cauzione definitiva
Art. 17	Penali
Art. 18	Decadenza dall'affidamento e Risoluzione del contratto
Art. 19	Tracciabilità e antimafia
Art. 20	Controversie e foro competente

Per il Comune

_____)
(_____)

Per il concessionario

(Il legale rappresentante)

Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto